

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 61589 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale nei confronti di F. A., nato a *omissis*, non costituito.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Ritenuto in

FATTO

Con atto depositato il 31 gennaio 2014 e notificato l'11 marzo seguente, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato F. A. per sentirlo condannare al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di euro 30.000,00 (trentamila/00), maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, e al pagamento delle spese di giudizio.

I fatti di causa hanno origine nel 1990, quando **FALLITO A** e **FALLITO B** furono dichiarati falliti, con sentenza del Tribunale di Marsala del 20 dicembre, e l'odierno convenuto fu nominato curatore di quel fallimento (nota del Presidente della Sezione civile del Tribunale di Marsala prot. n. 489/FRR/RIS del 13 febbraio 2012).

Essendo la procedura fallimentare ancora in corso a distanza di circa diciotto anni dalla data di dichiarazione del fallimento, le predette persone dichiarate fallite, lamentando di aver subito danni per l'irragionevole durata della procedura in parola, chiesero alla Corte d'Appello di Caltanissetta, con separati ricorsi, il relativo risarcimento a carico del Ministero della giustizia, costituito, in quel processo, col patrocinio della competente Avvocatura distrettuale dello Stato (cfr. atti introduttivi depositati il 27 giugno 2008 e comparse depositate il 27 maggio 2009, prodotti dalla predetta Avvocatura con nota prot. n. 14192 del 30 luglio 2011).

Tali ricorsi, riuniti, furono decisi con decreto n. 10/2010 del 12 gennaio 2010 (non impugnato; cfr. nota dell'Avvocatura prot. n. 14192 del 2011, cit.), con il quale la Corte adita, ritenendo indennizzabile il ritardo maturato fino alla data di introduzione del giudizio, condannò il Ministero della giustizia al pagamento della somma di euro 15.000,00 in favore di ciascuno dei ricorrenti.

Il predetto decreto fu, quindi, trasmesso dalla Corte d'Appello di Caltanissetta alla Procura generale presso questa Corte (ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 gennaio 2001, n. 89; nota prot. 450/2008 R.C.C. del 18 gennaio 2010) e da questa inoltrato, per competenza territoriale, alla Procura regionale presso questa Sezione (nota prot. PG 2062/2011 P del 4 febbraio 2011).

In relazione a tali fatti, la Procura regionale, ritenendo responsabile del danno erariale costituito dall'importo corrispondente alla predetta condanna, pari a euro 30.000,00, il curatore fallimentare, ha emesso, il 7 novembre 2013, l'invito a dedurre di cui all'articolo 5 del decreto legge 15 novembre 1993, n.453, convertito in legge 14 gennaio 1994, n. 19, notificato all'odierno convenuto il 18 novembre seguente.

L'odierno convenuto non ha presentato deduzioni.

La Procura regionale ha, quindi, emesso l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, con il quale si afferma che l'ingiustificato ritardo nella definizione della procedura fallimentare è stato determinato dalla condotta del curatore fallimentare, poiché questi, da un lato, ha concluso le operazioni di vendita del compendio immobiliare solo dopo oltre dodici anni dalla dichiarazione di fallimento e dopo un sollecito da parte del giudice delegato e, dall'altro, non ha dato ulteriore impulso alla procedura medesima, determinando, così, **l'irragionevole durata della stessa** e la conseguenziale soccombenza del Ministero della giustizia nel giudizio di equa riparazione innanzi alla Corte d'appello.

La Procura conclude, dunque, con la richiesta di condanna, come sopra descritto.

Il convenuto non si è costituito.

Alla pubblica udienza del 23 luglio 2014, il Pubblico Ministero ha confermato la domanda proposta con l'atto di citazione.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento della responsabilità amministrativa del convenuto F. A., nella sua qualità, all'epoca dei fatti, di curatore del fallimento di FALLITO A e di FALLITO B, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale per complessivi euro 30.000,00 (trentamila/00), derivante dalla condanna disposta, a carico del Ministero della giustizia, con il decreto della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 10/2010 del 12 gennaio 2010.

La vicenda sulla quale il Collegio è chiamato a pronunciarsi va inquadrata nell'ambito del cd. **danno erariale indiretto** che, secondo la prospettazione attorea, il Ministero della giustizia ha sofferto per effetto della predetta condanna definitiva.

In buona sostanza, il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della responsabilità amministrativa del convenuto, riguardo alla situazione di soccombenza nella quale il Ministero della giustizia si è trovato nel giudizio civile in parola.

2. In questa prospettiva, va osservato, anzitutto, che, secondo la Corte nissena, la procedura fallimentare in parola avrebbe potuto essere portata a compimento in uno spazio temporale di cinque anni, risultando, così, la stessa rispetto alla sua intera durata calcolata al momento della presentazione dei ricorsi per l'equa riparazione (e ancora in corso a quella data), vale a dire circa diciassette anni e sei mesi protratta, per circa dodici anni e sei mesi, in eccesso e senza giustificazione, atteso che tale procedura non ha "dato luogo a procedimenti incidentali di particolare complessità, quali, indubbiamente, azioni revocatorie e/o cause di divisione immobiliare".

A tale condivisibile conclusione, ha fatto seguito il riconoscimento, a ciascuno dei ricorrenti, del diritto al risarcimento da loro richiesto, nella misura anch'essa qui condivisa, poiché ritenuta congrua e in linea con la giurisprudenza di euro 1.200,00 per ogni anno di ritardo, per un importo totale di euro 15.000,00 a testa.

Va, inoltre, osservato che, con la stessa decisione, è stato evidenziato che dopo una nota del 3 novembre 2000, con la quale il giudice delegato al fallimento manifestò il proprio disappunto per la stasi in cui la procedura si trovava tra il 2001 e l'inizio del 2003 fu portata a compimento la vendita del compendio immobiliare acquisito al fallimento stesso.

Al riguardo, rileva il Collegio che se, per un verso, è vero che, dalla ricostruzione della Corte d'Appello, emerge una tendenziale inerzia del curatore nell'esercizio delle attribuzioni a lui affidate (da un passo della predetta nota del 3 novembre 2000, riportato nel decreto n. 10/2010, risulta, infatti, che i solleciti già formulati per la pronta chiusura del fallimento non avrebbero sortito alcun effetto), per altro verso è pur vero che, allorché l'intervento sollecitatorio del giudice delegato vi è stato, non sembra che siano mancati apprezzabili risultati, atteso che, nel mese di gennaio del 2003, è intervenuta l'aggiudicazione riguardante la vendita del compendio immobiliare.

Orbene, se si considera che il predetto intervento sollecitatorio sembra aver sortito effetti utili e che, per quanto risulta dal citato decreto n. 10/2010, non sembra esservi traccia di successivi interventi sollecitatori, rientranti nei poteri che l'articolo 25 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (sia prima, sia dopo la sua sostituzione per effetto dell'articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5) attribuisce al giudice delegato, appare ragionevole, ad avviso del Collegio, ritenere che la, pur inescusabile, inerzia del curatore condotta omissiva, questa, gravemente colposa già solo per il fatto dell'infruttuoso e privo di giustificazione decorso di un abnorme periodo di tempo non sia stata la sola causa della dannosa soccombenza del Ministero della giustizia, dovendosi attribuire almeno pari efficacia causale alle ragioni organizzative alle quali va evidentemente ricondotto il mancato esercizio, da parte degli altri organi della procedura fallimentare, delle dovute iniziative di stimolo e di impulso, inclusa l'eventuale revoca del curatore, ai sensi dell'articolo 37 del citato r.d. n. 267 del 1942. (in termini sostanzialmente corrispondenti: Corte dei conti, Sez. giur. Sicilia, sent. n. 560 del 17 aprile 2014; sent. n. 3161 del 28 ottobre 2013; sent. n. 1736 del 18 aprile 2013; sent. n. 3519 del 28 dicembre 2012; n. 2561 del 19 settembre 2012; sent. n. 2430 del 23 giugno 2011).

3. Il Collegio ritiene, pertanto, ragionevole riconoscere la responsabilità amministrativa del convenuto nella misura della metà dell'importo derivante dalla condanna disposta a carico del Ministero della giustizia, da ritenersi comprensivo di rivalutazione monetaria, e a condannarlo, dunque, al pagamento, in favore del predetto Ministero, della somma di euro 15.000,00.

Alla predetta somma di euro 15.000,00 vanno aggiunti gli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo.

4. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore dello Stato, come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara la responsabilità amministrativa di F.A., nato a (OMISSIS), e, per l'effetto, lo condanna:

1) al pagamento, in favore del Ministero della giustizia, della somma di euro 15.000,00 (quindicimila/00), maggiorata degli interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino all'effettivo soddisfo;

2) al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giustizia liquidate in euro 165,30 (centosessantacinque/30).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 23 luglio 2014.

Depositata in segreteria nei modi di legge, Palermo, 7 agosto 2014.

**La sentenza in commento è stata modificata nell'aspetto grafico con l'eliminazione dei dati sensibili nel rispetto della privacy.*